



**COMUNE DI LAZZATE**  
Provincia di Monza e della Brianza

**Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**

**N. 26 DEL 18-02-2026**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026 DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE AI MERCATI**

L'anno duemilaventisei addì diciotto del mese di Febbraio, alle ore 15:30, nella Sede Comunale, è stata convocata dal Sindaco, previo adempimento delle formalità di legge, la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
MONTI ANDREA	SINDACO	X	
PIZZI LOREDANA	VICE SINDACO	X	
RE ANTONIO	ASSESSORE		X
ZANI GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
MAZZARELLO BARBARA	ASSESSORE	X	
Presenti-assenti		4	1

Con la partecipazione del Vice Segretario, Dott. DANTE CATTANEO, con funzione verbalizzante. Presieduta dal Sig. ANDREA MONTI, nella sua qualità di Sindaco, ha adottato, in merito all'oggetto, la seguente deliberazione.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che:

- l'art. 1, c. 816 e seguenti, della L. 160/2019 e ss. mm. e ii., ha istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che dal 2021 ha sostituito l'Imposta Comunale di pubblicità e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche - TOSAP;
- l'art. 1, c. 837, della stessa Legge, ha istituito il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che dal 2021 ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e, limitatamente alle occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge stessa, il prelievo sui rifiuti;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10/03/2021 con la quale sono stati istituiti e approvati i rispettivi regolamenti per:

- 1) il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
- 2) il canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019.

**Visti** i regolamenti istitutivi dei nuovi canoni ed in particolare le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

**Preso** atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 11/12/2024, con cui sono state deliberate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati per l'anno 2025;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

**Ritenuto** di confermare per l'anno 2026 le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori approvati per l'anno 2025, che si riportano nell'allegato A alla presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale della stessa;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

**Visto, altresì**, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'art. 151 del TUEL che stabilisce l'obbligo per gli enti locali di approvare **entro il 31 dicembre** il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;

**Visto** il decreto 24 dicembre 2025 del Ministero dell'interno (G.U. n. 302 del 31-12-2025) che ha

disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026;

**Visto** l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

**Vista** la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Ritenuto**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che il canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**Visti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

**Ritenuto** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000;

## **D E L I B E R A**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di confermare per l'anno 2026 le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati approvati per l'anno 2025, con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 11/12/2024, come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di inviare il presente atto alla soc. Abaco spa nostra concessionaria;
- 4) di dare atto che la presente delibera sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune;
- 5) di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 69/2009;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*ANDREA MONTI*

IL VICE SEGRETARIO  
*DANTE CATTANEO*

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL VICE SEGRETARIO  
*DANTE CATTANEO*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.